

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

N. 177

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla *governance* europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724

*(Parere ai sensi degli articoli 1 e 17
della legge 21 febbraio 2024, n. 15)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 5 luglio 2024)



Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento
DRP/II/XIX/D90/24

Roma, 5 luglio 2024

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 3 luglio 2024, recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo dei pareri del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Agenzia per l'Italia digitale, che mi riservo di trasmettere non appena saranno acquisiti.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo costituisce esercizio di funzione legislativa delegata ai sensi dell'articolo 17 della legge di delegazione europea 2022- 2023 (l. n. 15/2024). Il presente provvedimento designa l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati e per la registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati, nonché gli organismi competenti per specifici settori che assistono gli enti pubblici che concedono o rifiutano l'accesso alle categorie di dati individuate dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/868 (**articolo 1**).

La citata delega qualifica come principi e criteri direttivi i cinque punti che seguono, rimarcati in grassetto; in corrispondenza di ognuno è illustrata l'opzione regolativa prevista dallo schema di decreto.

- a) designare una o più autorità, per i profili di competenza, quali autorità competenti ai sensi degli articoli 13 e 23 del regolamento (UE) 2022/868, attribuendo a ciascuna le relative funzioni nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 26 e fermo restando il rispetto dell'articolo 1, paragrafo 3, del medesimo regolamento (UE)**

A tale compito provvede l'**articolo 2**, primo e secondo comma, dello schema di decreto, designando l'Agenzia per l'Italia Digitale – AgID – come autorità competente per entrambe le fattispecie, e richiamando i criteri già previsti dalla normativa di diritto dell'Unione quanto alle modalità di svolgimento di tale attività. La disposizione specifica, in particolare, che tale attività deve svolgersi in maniera imparziale, trasparente, coerente, affidabile e tempestiva, salvaguardando, nell'esercizio della propria attività, la concorrenza leale e la non discriminazione.

- b) definire le procedure per il coordinamento delle competenze delle autorità designate e delle altre amministrazioni competenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, in relazione alla materia trattata, nel rispetto del principio di leale collaborazione**

A tale compito assolvono, in particolare:

- l'art. 1, secondo comma, dello schema di decreto, che fa salve tanto la disciplina sui dati personali, quanto le competenze delle autorità di settore, sia quanto ai dati personali medesimi, sia per la sicurezza cibernetica, sia per la tutela della concorrenza e del mercato;
- l'art. 2, secondo comma, ultimo alinea, dello schema di decreto, a voce del quale AgID, nell'esercizio delle attività menzionate, opera in stretta e leale cooperazione con l'Agenzia per la cybersicurezza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e il Garante per la protezione dei dati personali e, a tal fine, può stipulare con gli stessi specifici accordi di collaborazione non onerosi.

- c) introdurre disposizioni organizzative e tecniche ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2022/868, per facilitare l'altruismo dei dati, come definito ai sensi dell'articolo 2, numero 16), del medesimo regolamento (UE), stabilendo altresì le informazioni necessarie che devono essere fornite agli interessati in merito al riutilizzo dei loro dati nell'interesse generale;**

A tale compito è dedicato l'articolo 2, comma 3, dello schema di decreto, in virtù del quale all'AgID, è demandata l'adozione, mediante propri provvedimenti - sentite l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e il garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di rispettiva competenza - di norme tecniche e



organizzative volte ad agevolare l'altruismo dei dati, nonché di stabilire le informazioni necessarie che devono essere fornite agli interessati in merito al riutilizzo dei loro dati nell'interesse generale.

- d) designare gli organismi competenti di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2022/868, anche avvalendosi di enti pubblici esistenti o di servizi interni di enti pubblici che soddisfino le condizioni stabilite dal medesimo regolamento (UE);**

A tale scopo è preposto l'**articolo 3** dello schema di decreto, a tenore del quale AgID è designata quale organismo competente per assistere gli enti pubblici che concedono o rifiutano l'accesso al riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e per concedere l'accesso per il riutilizzo delle categorie di dati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2. La stessa Agenzia è, poi, individuata quale sportello unico, in coerenza con le previsioni di cui all'art. 8, par. 3, del predetto regolamento, che provvede all'implementazione del punto d'accesso unico garantito dal catalogo nazionale dei dati aperti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.

- e) adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, con previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2022/868**

Al perseguimento di tale obiettivo è preposto l'**articolo 4** dello schema di decreto, che consente all'AgID di comminare le sanzioni amministrative pecuniarie ivi determinate, mediante il procedimento di cui all'articolo 18-bis del Codice dell'amministrazione digitale – laddove il fatto non costituisca reato - nei casi di violazione:

- degli obblighi in materia di trasferimento di dati non personali a paesi terzi a norma dell'articolo 5, paragrafo 14 e dell'articolo 31;
- dell'obbligo di notifica per i fornitori di servizi di intermediazione dei dati a norma dell'articolo 11;
- delle condizioni per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati a norma dell'articolo 12;
- delle condizioni per la registrazione come organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta a norma degli articoli 18, 20, 21 e 22 del Regolamento (UE) 2022/868, da parte dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati e delle organizzazioni per l'altruismo dei dati;

Le sanzioni amministrative pecuniarie possono essere determinate per i soggetti privati, da un minimo di euro 10.000 fino a un massimo di euro 100.000 ovvero, per le imprese, fino al 6 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore a 100.000 euro.

Il medesimo articolo 4 riproduce, al comma 2, i criteri stabiliti dal citato regolamento unionale per la determinazione delle sanzioni, specificandone la funzione (dissuasiva) e i caratteri (effettive e proporzionate). Si prevede, altresì, la possibilità per l'autorità competente (AgID) di precisare, mediante propri provvedimenti, ulteriori criteri per la determinazione degli importi sanzionatori e misure idonee a garantirne l'effettività, la proporzionalità, la dissuasività e l'applicazione. I proventi derivanti dalle sanzioni sono versati e riassegnati secondo le previsioni del citato articolo 18-bis del Codice dell'amministrazione digitale.

- f) adeguare il vigente sistema delle tutele amministrativa e giurisdizionale alle fattispecie previste dagli articoli 9, paragrafo 2, 27 e 28 del regolamento (UE) 2022/868**



Si ritiene che le fattispecie in questione non giustifichino una deroga ai principi generali in merito alla tutela amministrativa e giurisdizionale, di per sé capaci di offrire una protezione valida, effettiva ed efficace ai titolari di diritti ed interessi coinvolti.

L'**articolo 5** del presente schema reca la clausola di invarianza finanziaria.



Relazione tecnica

Il provvedimento attua la delega di adeguamento della normativa interna al regolamento (UE) n. 2022/868 del Parlamento europeo e del consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (regolamento sulla governance dei dati), contenuta all'articolo 17 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Il comma 3 della norma di delega reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'esercizio della delega non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni provvedano all'adempimento dei compiti ivi contenuti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il provvedimento, che in applicazione degli articoli 7, 13 e 23 del Regolamento (UE) 2022/868, designa AGID quale l'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati e per la registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati, nonché quale organismo competente per specifici settori che assistono gli enti pubblici che concedono o rifiutano l'accesso alle categorie di dati individuate dall'articolo 3 del regolamento medesimo, non produce, in ossequio alla norma di delega, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività connesse al provvedimento, di natura del tutto ancillare rispetto a quelle già svolte da Agid, saranno quindi svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, per come, peraltro, espressamente disposto dall'articolo 5.

In particolare:

L'articolo 1, definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento e, conseguentemente, non è suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2, designa l'Agid quale autorità competente allo svolgimento delle attività relative alla procedura di notifica per i servizi di intermediazione dei dati, nonché quale autorità competente alla registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati (comma 1) e declina i principi ai quali l'autorità impronta la propria attività da svolgersi in stretta collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e il garante per la protezione dei dati personali, anche mediante stipula di convenzioni non onerose (comma 2). La disposizione demanda, altresì, ad apposito provvedimento dell'autorità, sentite l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di rispettiva competenza, l'adozione di disposizioni tecniche e organizzative per facilitare l'altruismo dei dati e stabilire le informazioni necessarie che devono essere fornite agli interessati in merito al riutilizzo dei loro dati nell'interesse generale e la procedura di notifica di riutilizzo non autorizzato dei dati da parte dei riutilizzatori dei dati (comma 3). Il comma 4 attribuisce, altresì, ad Agid un potere di monitoraggio e controllo degli adempimenti prescritti dal regolamento, che verrà attuato con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La disposizione non è, pertanto, suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 designa Agid quale Organismo competente e sportello unico per assistere gli enti pubblici che concedono o rifiutano l'accesso al riutilizzo e dispone che la stessa provveda all'evoluzione del punto di accesso unico ai dati di cui all'articolo 9 comma 2 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, al fine di garantire le funzionalità di sportello unico di cui all'articolo 8 del Regolamento UE 2022/868. L'adeguamento dell'evoluzione del punto di accesso unico e le attività collegate, trattandosi di attività strettamente connesse a quelle già svolte da Agid, non producono



nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, così come espressamente previsto dalla norma, e saranno svolte nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 reca una specifica disciplina sanzionatoria per le nuove ipotesi di violazioni degli obblighi in materia di trasferimento dei dati ai sensi dell'articolo 34 del regolamento. Resta ferma la procedura di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale. Si prevede che i proventi delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e destinati nella misura del 50 per cento all'AgID e per la restante parte al Fondo di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME DI ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2022/868 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 30 MAGGIO 2022, RELATIVO ALLA GOVERNANCE EUROPEA DEI DATI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) 2018/1724

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Visto l'articolo 17 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE;

Visto il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012;

Visto il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico che ha abrogato la direttiva 2003/98/CE»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del



Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visti gli articoli 19 e seguenti del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, con cui è stata istituita l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) nonché l’articolo 14-bis del Codice dell’amministrazione digitale, avente ad oggetto i compiti e le funzioni della medesima Agenzia;

Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;

Visto il decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 123 recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III “Quadro di certificazione della cybersicurezza” del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo all’ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea per la cybersicurezza, e alla certificazione della cybersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2024;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell’Agenzia per l’Italia digitale;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 1 e 3 del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022, di seguito denominato «regolamento», il presente decreto, in applicazione degli articoli 7, 13, 23 e 34 del medesimo regolamento, designa l’autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati e per la registrazione di organizzazioni per l’altruismo dei dati, nonché gli organismi competenti per specifici settori che assistono gli enti pubblici che concedono o rifiutano l’accesso alle categorie di dati individuate dall’articolo 3 del regolamento, dettando la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento.

2. Restano ferme le disposizioni in materia di protezione dei dati personali nonché le competenze del Garante per la protezione dei dati personali, dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato previste a legislazione vigente.



ART. 2

(Designazione dell'autorità competente ai sensi degli articoli 13, 23 e 26 del Regolamento (UE) 2022/868)

1. In applicazione degli articoli 13, 23 e 26 del regolamento, l'Agenzia per l'Italia digitale, di seguito «AgID», è designata quale autorità competente allo svolgimento dei compiti relativi alla procedura di notifica per i servizi di intermediazione dei dati, nonché quale autorità competente alla registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati.
2. L'AgID svolge la propria attività in maniera imparziale, trasparente, coerente, affidabile e tempestiva, salvaguardando, nell'esercizio della propria attività, la concorrenza leale e la non discriminazione ed in conformità agli ulteriori requisiti di cui all'articolo 26 del regolamento. L'AgID opera in stretta e leale cooperazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e il Garante per la protezione dei dati personali e, a tal fine, può stipulare con gli stessi specifici accordi di collaborazione non onerosi.
3. L'AgID, sentite l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di rispettiva competenza, stabilisce con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 16 del regolamento le disposizioni tecniche e organizzative per facilitare l'altruismo dei dati e stabilire le informazioni necessarie che devono essere fornite agli interessati in merito al riutilizzo dei loro dati nell'interesse generale.
4. L'AgID provvede, in applicazione e secondo le modalità di cui all'articolo 14 del regolamento, al monitoraggio e al controllo della conformità dei fornitori dei servizi di intermediazione dei dati ai requisiti di cui al Capo III del regolamento medesimo.
5. L'AgID provvede, altresì, in applicazione e secondo le modalità di cui all'articolo 24 del regolamento, al monitoraggio e al controllo della conformità alle prescrizioni di cui al Capo IV del regolamento medesimo da parte delle organizzazioni riconosciute per l'altruismo dei dati.

ART. 3

(Designazione dell'organismo competente e sportello unico ai sensi degli articoli 7 e 8 del Regolamento (UE) 2022/868)

1. L'AgID è designata, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, quale organismo competente per assistere gli enti pubblici che concedono o rifiutano l'accesso al riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento e per concedere l'accesso per il riutilizzo delle categorie di dati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento, l'AgID è designata quale sportello unico e provvede all'implementazione delle relative funzioni estendendo il punto d'accesso unico garantito dal catalogo nazionale dei dati aperti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.

ART. 4

(Disciplina sanzionatoria ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento (UE) 2022/868)



1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione degli obblighi in materia di trasferimento di dati non personali a Paesi terzi a norma dell'articolo 5, paragrafo 14, e dell'articolo 31 del regolamento, dell'obbligo di notifica per i fornitori di servizi di intermediazione dei dati a norma dell'articolo 11 del regolamento, delle condizioni per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati a norma dell'articolo 12 del regolamento, delle condizioni per la registrazione come organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta a norma degli articoli 18, 20, 21 e 22 del regolamento da parte dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati e delle organizzazioni per l'altruismo dei dati, l'AgID adotta, all'esito della procedura di cui all'articolo 18-*bis* del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di euro 10.000 fino a un massimo di euro 100.000, ovvero, per le imprese, fino al 6 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente.

2. Le sanzioni per le violazioni di cui al comma 1 devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e devono tenere conto dei seguenti criteri:

a) la natura, la gravità, l'entità e la durata della violazione;

b) qualsiasi azione intrapresa dal fornitore di servizi di intermediazione dei dati o da un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta al fine di attenuare il danno derivante dalla violazione o porvi rimedio;

c) qualsiasi precedente violazione da parte del fornitore di servizi di intermediazione dei dati o dell'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta;

d) i vantaggi finanziari ottenuti o le perdite evitate dal fornitore di servizi di intermediazione dei dati o da un'organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta in ragione della violazione, nella misura in cui tali profitti o perdite possano essere determinati in modo attendibile;

e) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.

3. Fermi restando i criteri di cui al comma 2, l'AgID, con una o più determinazioni, adottate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, può specificare, laddove necessario, i criteri per la determinazione dell'importo delle sanzioni per le violazioni di cui al comma 1, adottando tutte le misure necessarie per assicurarne l'effettività, la proporzionalità, la dissuasività e l'applicazione.

4. Si applica, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, la legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi delle sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e destinati per il 50 per cento all'AgID e per la restante parte al Fondo di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

ART. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

